Illeciti amministrativi ambientali: non è punibile il tentativo

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Caso concreto –
Nel corso di un'operazione di vigilanza ambientale l'organo di controllo accerta che un produttore di rifiuti non pericolosi, prima dell'inizio del viaggio su strada pubblica, ha compilato il formulario di identificazione senza annotare il peso dei rifiuti oggetto del trasporto. E' possibile procedere alla stesura e conseguente notifica di un verbale di contestazione con cui si addebita all'interessato la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006?

In diritto penale ricorre il tentativo quando un soggetto si attiva per commettere un reato, ma il reato non giunge a consumazione per cause impeditive estranee alla sua condotta.
L'art. 56 c.p. disciplina il tentativo, prevedendo che chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponda di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Dal punto di vista oggettivo, la norma richiede la presenza di due requisiti: in primo luogo, l'art. 56 del codice penale parla di "atti idonei", ovvero tali da manifestare una attitudine *ex ante* e in concreto rispetto all'evento preso di mira, secondo una valutazione di tipo prognostico condotta *a posteriori* e basata sulla base delle conoscenze dell'uomo medio, eventualmente arricchite da eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. Inoltre, l'art. 56 c.p. esige ai fini della punibilità del tentativo la "univocità" o "non equivocità" degli atti posti in essere dall'agente: tale requisito può essere interpretato secondo una concezione mista (oggettiva e soggettiva) come idoneità dell'atto in sé a denotare il proposito criminoso oppure, seguendo una tesi oggettiva pura, può essere inteso come sussistenza di atti tipici rispetto alla fattispecie incriminatrice di parte speciale o di atti in rapporto di stretta anticipazione rispetto a quelli tipici.[1]

[1] Per un'approfondita analisi del delitto tentato si veda Giovanni Fiandaca Enzo Musco, *Diritto Penale – Parte generale*, Quinta edizione, 2007, Zanichelli editore, p. 451 e seguenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non è ammissibile la punibilità del delitto tentato a titolo di colpa, sussistendo una vera e propria incompatibilità ontologica tra i requisiti strutturali del tentativo e quelli della colpa. Infatti, l'art. 43 del codice penale, nel definire l'elemento psicologico del reato, specifica che il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline: l'assenza di volontà propria della colpa non appare strutturalmente conciliabile con il requisito della direzione non equivoca degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. ai fini della punibilità del tentativo. Peraltro, sul piano generale, l'art. 56 c.p. non si occupa espressamente dell'elemento psicologico del tentativo, in tal modo implicitamente rinviando alle regole generali in materia di elemento soggettivo dei reati. In base a tali principi generali enunciati dall'art. 42 del codice penale, per i delitti il dolo è il normale criterio di imputazione, mentre la colpa deve essere espressamente prevista: conseguentemente, per la punibilità del delitto tentato colposo, occorrerebbe comunque un'espressa previsione legislativa, che invece manca.

Infine, come appare dalla stessa rubrica dell'art. 56 del codice penale, questa disposizione fa espresso riferimento esclusivamente ai delitti, escludendo la sua applicabilità alle mere contravvenzioni. Quella operata dall'art. 56 c.p. costituisce una precisa scelta di politica legislativa: infatti, a differenza dell'esclusione del tentativo per le ipotesi colpose che è basata su una incompatibilità logica ed ontologica tra la colpa (caratterizzata da involontarietà) e il requisito della direzione non equivoca proprio degli atti di tentativo, invece l'esclusione del tentativo per le contravvenzioni non presenta alcun fondamento di carattere strutturale.

Dopo aver tracciato questo breve *excursus* del tentativo in materia penale, analizziamo l'istituto in campo amministrativo punitivo. In primo luogo, si deve evidenziare che nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 non esiste una disposizione analoga all'art. 56 del codice penale, che appunto estende anche al tentativo le fattispecie delittuose previste dalla parte speciale del codice penale.[2] Inoltre, in mancanza di una specifica previsione normativa, l'art. 56 del codice penale non è applicabile neppure in via analogica. Infatti, il sistema di diritto amministrativo punitivo è retto dal principio di legalità sancito dall'art. 1 della legge n. 689/1981: tale norma prevede che nessuno possa essere assoggettato ad una sanzione amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione ed esclude sia l'applicazione analogica di previsioni concernenti gli illeciti

[2] In tal senso, Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3125; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

amministrativi sia la sanzionabilità del tentativo ove dette previsioni non si estendano all'illecito tentato ma non realizzato. Pertanto, nel silenzio della legge, va applicato il principio di legalità, che esige la tipicizzazione delle fattispecie di illecito amministrativo.[3]

In conclusione, nell'ambito delle violazioni amministrative ambientali non è prevista la figura del tentativo. Dunque, nel caso pratico esemplificato in apertura, fino a quando il trasporto dei rifiuti non ha inizio, con avvio su strada del mezzo deputato al trasporto medesimo, non è punibile la violazione delle regole di compilazione del formulario imposte dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, poiché la figura del tentativo non è prevista dal diritto amministrativo punitivo.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 2 febbraio 2008

[3] Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1995, n. 12042.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248